


**EMENDAMENTO**  
*di iniziativa dei Consiglieri Filipponi e Proietti*

OGGETTO: “Emendamento all’atto n. 287 - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”.

Emendamenti approvati dalle  
Commissioni II e III in seduta comune  
nella seduta del 17 febbraio 2026  
SM



**Ai Presidenti della II e della III Commissione consiliare permanente**

**Oggetto:** emendamenti all'atto n. 287 - disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali".

**- Dopo l'articolo 41 dell'atto n. 287 è inserito il seguente Capo e il seguente articolo:**

"CAPO VI-BIS

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1 (Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della l.r.16/02/2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).

Art. 41-bis

(Modificazioni all'articolo 24 della l.r. 1/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 1/2016 la parola "trentacinque" è sostituita dalla seguente: "trentasei".

**- Dopo l'articolo 69 dell'atto n. 287 è inserito il seguente:**

"Art. 69-bis

(Disposizioni transitorie)

1. Quanto previsto al comma 3 bis dell'articolo 24 della l.r. 1/2016, come inserito dall'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, trova efficacia a decorrere dalla scadenza della Consulta regionale dei giovani di cui al medesimo articolo 24 della l.r. 1/2016 in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge."

I Consiglieri Regionali  
Francesco Filippini (primo firmatario)




Francesco Filippini  
20.10.2025 08:54:57  
GMT+01:00

Maria Grazia Proietti

Maria Grazia Proietti  
20.10.2025  
08:43:22  
UTC





## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA**

Con la presente proposta di modifica, si intende integrare la composizione della consulta regionale dei giovani, disciplinata dall'articolo 24 della L.R. n. 1/2016.

La L.R. Umbria 1° febbraio 2016, n. 1, recante "Norme in materia di politiche giovanili", nel riconoscere i giovani come risorsa essenziale della comunità, rappresenta un fondamentale strumento per lo sviluppo di politiche a favore dei giovani.

La legge prevede, tra le forme di coordinamento e collaborazione, la Consulta dei Giovani, organismo istituito per favorire il raccordo tra le rappresentanze giovanili e gli organi istituzionali.

A mente dell'articolo 24, tale organismo è composto "da un massimo di trentacinque membri che vengono nominati secondo modalità e criteri, stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto, che garantiscono parità di genere e rappresentatività, nonché trasparenza nella procedura di nomina" (comma 2) e, nella sua composizione, "deve comunque essere garantita la presenza di rappresentanti degli oratori, delle associazioni giovanili, degli studenti universitari, degli studenti delle scuole secondarie superiori, dei movimenti giovanili dei partiti politici, dei giovani amministratori comunali, dei giovani imprenditori e dei giovani professionisti" (comma 3).

La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 329 del 9 aprile 2025, ha assunto determinazioni relative all'avvio del procedimento di ricostituzione della stessa, stabilendo di procedere alla nomina degli organismi individuati quali componenti la Consulta e dei rispettivi rappresentanti, effettivo e supplente.

Il numero massimo di 35 membri, in base al combinato disposto del comma 2 e comma 3 dall'art. 24, si compone, in particolare, come di seguito precisato:

- a) 13 membri in rappresentanza di associazioni giovanili;
- b) 5 membri in rappresentanza di associazioni studentesche universitarie;
- c) 2 membri in rappresentanza di associazioni di studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
- d) 3 membri in rappresentanza delle organizzazioni giovanili dei partiti politici;
- e) 3 membri in rappresentanza delle associazioni dei giovani imprenditori;
- f) 1 membro in rappresentanza degli ordini professionali o loro associazioni per i giovani professionisti;
- g) 3 membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali per i giovani lavoratori;
- h) 1 membro in rappresentanza delle associazioni di migranti per i giovani con background migratorio;
- i) 3 membri in rappresentanza dei Comuni, di cui uno in rappresentanza dei giovani amministratori comunali, indicati da ANCI Umbria;
- j) 1 membro in rappresentanza degli oratori, indicato dalla Conferenza Episcopale Umbra.

In relazione a tanto, si propone di integrare la L.R. n. 1/2016 prevedendo che il FRG Umbria, tramite un proprio rappresentante, sia componente di diritto della Consulta di cui all'articolo 24 e, conseguentemente, si prevede anche di elevare a 36 il numero massimo dei componenti.

Tale modifica garantirebbe, di fatto, una maggiore rappresentatività dell'organo ed un filo diretto fra lo stesso e le istanze dei giovani del territorio, senza poi considerare che l'autorevolezza del Forum conferirebbe una maggiore incisività all'operato della Consulta, la quale potrebbe mettere a frutto l'esperienza maturata, anche dai suoi aderenti, e le conoscenze acquisite nell'ambito della situazione giovanile propria del Forum.

L'integrazione proposta risulta neutrale dal punto di vista finanziario in quanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.